

**I crocifissi nelle scuole pubbliche:  
rimuovere solo sulla base di una esplicita richiesta**

di Stefano Ceccanti\*

(6 novembre 2001)

E' da giorni che i quotidiani riportano commenti, spesso estremizzati, su un episodio accaduto in una scuola della provincia di La Spezia. Nel caso in questione un'insegnante di una scuola pubblica, con l'intenzione di accogliere un nuovo alunno di religione islamica, ha provveduto a rimuovere il crocifisso dall'aula, senza che nessuno, neanche i genitori, lo avesse richiesto. In seguito alle polemiche il crocifisso è stato rimesso al suo posto.

Mi sono occupato in forma ampia di queste tematiche nel mio volume "Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi, società multietniche" edito qualche mese fa, a cui rinvio per completezza: lì parlo della legislazione italiana vigente, precedente al Concordato del '29 ma ispirata alla medesima logica confessionalistica, del parere del Consiglio di Stato di alcuni anni fa che ne confermava la legittimità pur dopo il nuovo Concordato perché sarebbe solo una parte del nostro patrimonio culturale e non specificamente religioso, dell'opposta giurisprudenza che si diparte dal Tribunale costituzionale tedesco fino a coinvolgere una recente sentenza della Cassazione italiana.

Qui mi limito invece a esporre i punti essenziali (ancorché opinabili, soprattutto nelle conseguenze) a cui si dovrebbe ispirare uno Stato laico, cioè né confessionalista né basato su una volontà di separazione ostile.

1. Anzitutto va affermata la libertà di espressione degli studenti, ai quali non possono essere estesi gli obblighi a cui devono attenersi l'istituzione (se a gestione pubblica) e i docenti della medesima: i loro segni anche religiosi, purché non compromettano la riconoscibilità della persona, non possono essere proibiti. Questa è la direzione su cui si muove ormai da alcuni anni persino la Francia, pur a partire da un'impostazione tradizionale di separazione ostile che talora riemerge. La medesima logica non può che estendersi anche alle scuole a gestione privata, ma inserite nel sistema pubblico secondo le varie modalità già previste o de iure condendo: la non discriminazione consiste nel non porre limiti confessionali all'accesso e in altri requisiti (si vedano quelli contenuti nella legge di parità) che opportunamente non si estendono alla negazione del "carattere proprio" di quegli istituti, che può richiedere la presenza di segni religiosi.

2. Va obiettivamente riconosciuto che i crocifissi come simbolo sono al tempo stesso espressivi di una fede religiosa e di un patrimonio culturale. Mentre per altri aspetti abbiamo di fronte fenomeni che pur religiosamente originati hanno una valenza chiaramente storico-culturale (i presepi, ad esempio), qui invece l'ambivalenza è forte. Tant'è che la frattura non divide semplicisticamente cristiani e non cristiani. Molti di questi ultimi vi leggono pacificamente un dato culturale e non sentono lesa la propria libertà religiosa negativa; nel contempo alcuni cristiani sottolineano il significato religioso e assolutamente non culturale della Croce, la quale esprimerebbe un conflitto radicale con la cultura, la politica e l'istituzione giudiziaria del tempo e che di conseguenza non potrebbe essere utilizzata per un "concordismo" con qualsiasi Stato sulla terra, anche col migliore di essi. Ma anche se la distinzione fosse tra cristiani favorevoli e non cristiani contrari il problema esisterebbe lo stesso. Il fatto che i cristiani favorevoli usino un argomento "laico", quello del patrimonio culturale, non è di per sé risolutivo: qualunque cosa può essere giustificata in tal modo "laico", ciò non significa automaticamente che questo passaggio logico debba essere acriticamente accettato. Vi è stato, ad esempio, chi ha giustificato la sospensione delle lezioni in scuole pubbliche per atti di culto della religione cristiana per la loro importanza culturale, ma negli ultimi anni la giurisprudenza amministrativa, nel plauso quasi unanime, non ha accettato quell'impostazione.

3. Ne consegue che, a mio avviso, i crocifissi possano restare quando l'insieme degli studenti (se maggiorenni, o dei loro genitori se minorenni) di una scuola pubblica vi colgano tutti pacificamente, implicitamente, un comune significato culturale (oltre a quello di fede dei soli cristiani); se viceversa anche un solo alunno ritenga di essere leso nella propria libertà religiosa negativa essi andrebbero rimossi.

4. Questa impostazione si collega ad un approccio più generale che punta all'integrazione. Se noi intendiamo promuoverla in modo sensibile alle differenze abbiamo certo il diritto di esercitare un filtro rispetto ai punti forti ed essenziali della nostra tradizione giuridica e non possiamo pertanto giungere fino all'ecumenismo suggerito dall'ex-Presidente Cossiga che, in modo sia pur ricco e suggestivo, ci propone di tollerare anche la poligamia in Italia. Pur tuttavia questo filtro, opinabile nella sua ampiezza, di cui dobbiamo assumerci la responsabilità, non può estendersi a dismisura in aree quanto mai opiniate e opinabili, cioè fino ai crocifissi in scuole pubbliche laddove vi sia un'esplicita contestazione in nome della propria libertà religiosa negativa. In nome cioè di un principio, il diritto di non credere nella religione di maggioranza (rectius, di maggioranza relativa) che, per quanto utilizzato spesso da credenti in religioni meno radicate in Occidente, è nondimeno al cuore del nostro patrimonio giuridico. Per questo, considerare ciò irrilevante appare pericoloso: non solo perché agli "altri" si finisce di fatto per prospettare un'assimilazione, ma soprattutto perché smentiamo, forse, una parte di noi stessi. O almeno così mi sembra, finché qualcuno, anche in questo forum, non riesce a dimostrarmi il contrario.

5. L'insegnante in questione è quindi caduta in un eccesso di zelo perché richieste non ve ne erano state. Ma, almeno in questo caso, ex malo bonum, se ci consente di chiarirci per tempo le idee trovando le soluzioni migliori prima di trovarci di fronte a casi più esplosivi.

\* p.a. di Diritto Pubblico Comparato, Univ. Bologna, Fac. Scienze Politiche Forlì - [legelab@uni.net](mailto:legelab@uni.net)